

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

CONTRATTO D'APPALTO PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2,  
INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - IDENTITÀ E  
COMUNITÀ - INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE  
DELL'EDIFICIO STORICO PALAZZO AVITAJA FINANZIATO  
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - ITALIA  
CUP: I52F22000070006 - CUI: 00787620723202200010  
CIG: 98816080E4

RACC. N. 4160

L'anno 2023 il giorno 14 (quattordici) del mese di  
settembre

- l'arch. **Francesca Sorricaro** nata a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, domiciliata per la carica nella sede  
comunale, la quale interviene nel presente atto  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse  
del Comune che rappresenta (P.I. n. 00787620723) -  
nella sua qualità di Direttore dell'Area 5- di  
seguito nel presente atto denominato anche  
semplicemente "ente appaltante";

- il sig. **Francesco Tedone Consolini**, nato a \_\_\_\_ il  
\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante  
della ditta BE.TE.CO. COSTRUZIONI S.R.L., con sede  
in via Mascagni 21/H, a Ruvo di Puglia, con P.IVA  
03273910723, di seguito nel presente atto

denominato "appaltatore";

**PREMESSO**

- che - in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 71/2023 del 16 marzo del 2023 - di approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di rifunzionalizzazione dell'edificio storico Palazzo Avitaja - con determinazione del Direttore d'Area 5 n.45/2023 del 08.06.2023 si approvava il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 2.159.098,49, finanziato con fondi PNRR, PNC e FOI;

- le opere dell'intervento in oggetto rientrano nell'ambito del PNRR, missione 5, componente 2, investimento 2.2, comportando quindi il rispetto dei principi trasversali del PNRR, specialmente il principio del non arrecare danno ambientale (DNSH), il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani, il principio di superamento dei divari territoriali e di specifiche tempistiche relative all'affidamento dei lavori;

- che, con Determinazione del Direttore d'Area 5 n. 47/2023 del 09.06.2023, si stabiliva di indire la procedura selettiva, mediante utilizzo della piattaforma telematica EmpULIA del soggetto

aggregatore della Regione Puglia, nella forma della  
procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63  
del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2  
lett.b) del DL 16 luglio 2020, n.76 convertito in  
Legge 11 settembre 2020, n. 120, con il criterio del  
prezzo più basso, avvalendosi della Centrale di  
Committenza Bitonto-Ruvo di Puglia, per quanto  
riguarda l'adozione degli atti di gara e la  
procedura di affidamento, sino alla proposta di  
aggiudicazione;

- che la lettera d'invito e lo schema di contratto  
hanno recepito gli obblighi assunzionali previsti  
dall'art. 47 co. 4 del del citato D.L. 77/2021;

- che, a conclusione della procedura di gara, con  
determinazione del Direttore di Area 5 n. 61/2023  
del 06.07.2023, esecutiva, i lavori in oggetto  
venivano aggiudicati alla ditta BE.TE.CO.  
COSTRUZIONI S.R.L. per un ribasso del **23,17000 %** sul  
valore posto a base di gara pari ad € 1.698.072,26,  
oltre € 63.948,00 per oneri della sicurezza non  
soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

- che la stessa ditta ha specificato, ai sensi  
dell'art. 95 - comma 10 - del D.lgs 50/2016, che:

- i propri costi della manodopera sono pari ad  
€ 518.000,00;

• i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 8.600,00;

- che sono state acquisite tutte le certificazioni atte a comprovare il possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario, eccetto la certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Bari relativa agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, richiesta in data 28/7/2023 e non ancora acquisita;

- che si procede alla sottoscrizione del presente contratto - pur in difetto di acquisizione della prescritta certificazione - sottoponendo lo stesso a condizione risolutiva;

- che il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato ai controinteressati in data 7/7/2023 e che, pertanto, alla data odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall'articolo dall'articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- che in data 17/8/2023 con n.PR\_BAUTG\_Ingresso\_0108368\_20230817 è stata rilasciata informativa antimafia liberatoria provvisoria ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.L.

16.07.2020 n.76;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., nonché alla normativa specifica europea e nazionale emanata e emananda relativa al PNRR.

**Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Art. 1 - Premesse**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 - Oggetto del Contratto**

Il Comune di Ruvo di Puglia, come sopra rappresentato, affida in appalto alla ditta BE.TE.CO. COSTRUZIONI S.R.L., che, come sopra rappresentata, accetta, senza riserva alcuna, l'esecuzione **dei lavori "di rifunzionalizzazione dell'edificio storico Palazzo Avitaja"**, di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione del Direttore d'Area 5 n.45/2023 del 08.06.2023.

L'appaltatore si obbliga altresì all'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto nel rispetto di quanto indicato nel progetto esecutivo approvato,

facente parte del contratto anche se non materialmente allegato.

**Art. 2 bis - Esecuzione appalto e Normativa PNRR**

L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa), che dovrà essere approvato dal DL e dal RUP, con la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Italia - Fondi PNRR - PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 "Piani urbani integrati" e i loghi dell'Unione Europea, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Ruvo di Puglia. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del

14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle  
finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di  
interesse comunque anche dei soggetti attuatori.)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e  
delle attività oggetto del presente Contratto, è  
tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e  
degli obblighi specifici del PNRR relativi al non  
arrecare un danno significativo agli obiettivi  
ambientali cd. "Do No Significant Harm"  
(DNSH) Regime 2 ai sensi dell'articolo 17 del  
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e  
del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del  
principio del contributo all'obiettivo climatico.  
Anche per la violazione del rispetto delle  
condizioni per la compliance al principio del DNSH,  
saranno applicate le penali di cui al capitolato  
prestazionale. L'Appaltatore è tenuto inoltre a  
rispettare i Criteri Minimi Ambientali, secondo  
quando riportato nel progetto esecutivo.

L'appaltatore non è soggetto alla disciplina di cui  
alla Legge n. 68/1999, relativa agli obblighi in  
materia di lavoro delle persone con disabilità, in  
quanto occupa meno di 15 dipendenti.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 47,  
co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di

aggiudicazione, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021. Nel caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione femminile e giovanile, si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di dieci giorni dalla contestazione da parte del RUP senza

risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP. Nel caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto; Le penali di cui al presente articolo non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penalità si sostanzia in una trattenuta sui crediti dell'operatore economico in sede di liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente reintegrata.

### **Art. 3 - Ammontare del contratto**

L'importo contrattuale ammonta ad € **1.368.576,92**, di cui:

- € **1.304.628,92** per lavori;
- € **63.948,00** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato a corpo.

Trova applicazione, come riportato all'art. 2.26 del

Capitolato speciale d'appalto, quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs 50 del 2016 e dall'art. 29 del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, in materia di revisione dei prezzi.

#### **Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori**

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'appaltatore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, secondo le modalità di cui all'art. 2.11 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 5 - Controlli**

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento l'Ente appaltante istituisce un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 6 - Domicilio dell'appaltatore**

A tutti gli effetti contrattuali e di legge

l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di gara d'appalto: *betecocostruzioni srl@pec.cassaedilebari.it.*

**Art. 7 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva di **€ 68.428,84** mediante **Polizza Fidejussoria n. 1193412491 del 19/7/2023** rilasciata da **HDI Assicurazioni S.p.A.** Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'importo della cauzione è stato ridotto del 50 %, in quanto la società rientra nella categoria delle microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi previsti nel capitolato speciale d'appalto.

L'Ente appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, ai sensi dell'art. 2.7 del citato capitolato speciale

d'appalto; in tale ipotesi il medesimo Ente Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

**Art. 8 - Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2.8 del capitolato speciale d'appalto, ha stipulato in data 8/9/2023 una polizza di assicurazione per "copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" n. **733680813** con la Società Allianz S.p.A. (secondo lo schema tipo 2.3 - scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. 12/3/2004, n. 123), che copre gli eventuali danni subiti dall'Ente appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

in particolare, nella Sezione A sono attivate le seguenti partite:

- Partita 1 - Opere: € 1.368.576,92;

- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti:  
€ 1.368.576,92;

- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero:  
€ 1.368.576,92.

La polizza, inoltre, assicura l'Ente appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro.

#### **Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro**

##### **dipendente, previdenza e assistenza.**

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In casi di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, si applicano, rispettivamente, gli artt. 30 co. 5 e 30 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 10 - Adempimenti in materia antimafia**

Per effetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Prefettura di Bari e il Comune di Ruvo di Puglia in data 20/04/2012, l'impresa appaltatrice si obbliga e dichiara quanto appresso:

1. L'impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2012 presso la Prefettura di Bari tra l'altro consultabile sul sito del Comune e della Prefettura, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare all'Ente appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo

alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

3. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

4. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

5. La sottoscritta impresa dichiara, *stante l'urgenza a sottoscrivere il presente contratto*, di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed

automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Considerato che il contratto è stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Ente appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

6. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

7. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

8. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La

sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

9. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.

**Art. 11 - Protocollo di intesa in materia di concessione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi**

L'Appaltatore dichiara di conoscere il Protocollo di Intesa sottoscritto dal Comune di Ruvo di Puglia in data 20/02/2018 con le organizzazioni sindacali CGIL, UST CISL, UIL, allegato ai documenti di gara e si obbliga a rispettare quanto in esso previsto.

#### **Art. 12 - Piani di sicurezza**

L'appaltatore ha depositato presso l'Ente appaltante un proprio piano operativo di sicurezza inerente le scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza dell'ente appaltante.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al piano operativo di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora da parte dell'ente appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Art. 13 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei**

## **lavori**

Si fa espresso rinvio all'articolo 2.10 del capitolato speciale d'appalto; in particolare, l'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **450 (quattrocentocinquanta)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### **Art. 14 - Penali per ritardi nell'esecuzione**

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Le penali dovute saranno applicate nella misura e con le modalità stabilite all'art. 2.14 del capitolato speciale d'appalto.

### **Art. 15 - Pagamenti**

I pagamenti in favore dell'appaltatore avverranno secondo quanto stabilito all'art. 2.17 del capitolato speciale d'appalto, che qui si intende integralmente richiamato.

In particolare, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e all'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto, all'appaltatore può

essere riconosciuta a seguito di specifica richiesta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Inoltre, l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro **€ 200.000,00 (duecentomila)**.

L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Italia - Fondi PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati", nonché il numero di raccolta del contratto d'appalto, il CUP e il CIG della procedura.

**Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In caso di mancata osservanza dei detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 co 7 della legge 136/2010 s. m. i., ha comunicato, con nota del 31/7/2023, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della stessa legge, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **Art. 17 - Sospensioni e riprese dei lavori**

**(art. 107 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 10 D.M.7.03.2018 n. 49)**

Trova applicazione l' articolo 2.11 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 18 - Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle

condizioni e con i limiti e le modalità previste dall' art. 105 del D.Lgs. 50/16 e dal capitolato speciale d'appalto.

Per il contratto di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (compresi i criteri DNSH e CAM) e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

#### **Art. 19 - Controversie**

È esclusa la competenza arbitrale e le parti, di comune accordo stabiliscono che, in caso di controversie inerenti o conseguenti l'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sarà quello di Trani.

#### **Art. 20 - Riservatezza e privacy**

Le parti concordano che durante il periodo contrattuale ogni dato/informazione, anche tecnica, resterà riservata.

Il Comune di Ruvo di Puglia, in qualità di titolare,

tratterà i dati personali del rappresentante legale dell'appaltatore e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante le prestazioni contrattuali in forza di basi giuridiche connesse alla stessa esecuzione del contratto (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR) o ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).

I predetti dati personali saranno:

- comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
- trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
- conservati fino al termine del quinto anno successivo alla conclusione del contratto, salvo l'eventuale contenzioso e quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse.

Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:

- richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);
- richiedere la rettifica dei propri dati (Art.

16 del GDPR);

- richiedere la cancellazione dei propri dati

(Art. 17 del GDPR);

- richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);

- effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma - protocollo@gpdp.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR), oltre che, naturalmente, rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per eventuali violazioni rilevate durante le attività di trattamento svolte dal Comune di Ruvo di Puglia.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'ente appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **Art. 21 - Oneri diversi**

Ai sensi dell' art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché

copia del piano di sicurezza.

L'appaltatore ha inviato all'ente appaltante le comunicazioni previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente all'ente appaltante le modifiche eventualmente intervenute nella composizione societaria, ai sensi dell'art. 2 della citata normativa.

**Art. 22 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

All'affidamento di cui al presente contratto si applica l' articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., nonché l'art. 2.5 del capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del

contratto o subcontratto, comunicazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 del D. Lgs. n.159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

- in caso di accertamento, successivamente alla stipula del contratto, del difetto dei requisiti prescritti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.

In tal caso il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e sarà applicata una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

#### **Art. 23 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione**

L'ente appalcatante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse - fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4-ter e 92 co. 4 del D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia - con obbligo di pagamento delle prestazioni rese.

**Art. 24 - Prevenzione della corruzione**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'appaltatore stesso per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Art. 25 - Documenti contrattuali**

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'Ente appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati progettuali approvati con determinazione del Direttore d'Area 5 n.45/2023 del 08.06.2023;
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. N. 81/2008;
- le polizze di garanzia.

**Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e**

**regolamentari**

Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

**Art. 27 - Spese di contratto e registrazione**

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna esclusa o eccettuata, sarà a carico dell'appaltatore, la quale assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivategli nei confronti del Comune.

L'obbligo dell'imposta di bollo è stato assolto mediante pagamento tramite modello F24, avvenuto in

data 21/7/2023.

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n.131/1986 con spesa a carico della parte che ne avrà dato motivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

F. TO PER L'APPALTATORE BE.TE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.

- IL LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. FRANCESCO TEDONE

CONSOLINI

F. TO PER L'ENTE APPALTANTE - IL DIRETTORE D'AREA

5, ARCH. FRANCESCA SORRICARO